

## CONVEGNI

---

**ADELMO MANNA FRANCESCO PIO LASALVIA**

### **“Le pene senza delitto”: sull’inaccettabile “truffa delle etichette”**

**SOMMARIO:** 1. Premessa. - 2. Contenuto e funzioni delle misure di prevenzione a livello generale. - 3. Continuità nella (apparente) discontinuità. - 4. Il “futuro radioso” delle misure di prevenzione e la ricerca (inutile) delle garanzie. - 5. Una giurisdizione senza fatto: l’ingannevole “giusto processo”. - 6. L’inammissibile “truffa delle etichette”; le misure di prevenzione e la loro (in)dubbia natura. - 7. Il nuovo diritto penale “dell’alta velocità”: la posizione della giurisprudenza e il compito della dottrina. - 8. Qualche considerazione conclusiva: come prevenire il reato? - 9. Rilievi finali.

#### **1. Premessa**

Dal 18 al 19 novembre 2016 si è svolto a Milano, organizzato dalla locale Università Statale, il V Convegno dell’A.I.P.D.P, dal titolo: “*Delle pene senza delitto*”. *Misure di prevenzione nel sistema contemporaneo: dal bisogno di controllo all’imputazione del sospetto*<sup>1</sup>. Già il titolo del Convegno preannuncia una tensione tra efficienza e garanzia che, si potrebbe a buon diritto, sostenere integrare l’«in sé» delle misure di prevenzione. Nel corso del Convegno, anzi, si porrà una significativa contrapposizione tra il diritto penale “classico”, orientato alla “colpevolezza per il fatto”, garantito ma poco effettivo, ed un diritto penale “moderno”, o, meglio, *post-moderno*, legato alle misure di prevenzione, *praeter delictum*, ove la (ben) scarsa garanzia cede il passo ad un’efficacia davvero rilevante, anche se non priva di limiti, soprattutto con riguardo alle misure di prevenzione patrimoniali. Le considerazioni che seguono sono il frutto del pensiero di un giovane allievo dello scrivente, che lo ha voluto accompagnare, e che, come il lettore potrà agevolmente constatare, si è davvero appassionato al tema. Le conclusioni cui è giunto sono, tuttavia comuni ad entrambi, anche perché frutto di notevoli discussioni sul tema con tutti i più giovani allievi del sottoscritto.

#### **2. Contenuto e funzioni delle misure di prevenzione a livello generale**

L’affascinante titolo attribuito al V Convegno dell’A.I.P.D.P. offre l’occasione per riflettere sull’inquietante ed ambiguo settore delle misure di prevenzione nell’ordinamento italiano.

---

<sup>1</sup> I due Autori condividono in pieno gli assunti contenuti nel presente saggio. Il primo e l’ultimo dei paragrafi sono, tuttavia, integralmente da attribuire ad Adelmo Manna, mentre gli altri a Francesco Pio Lasalvia.

Si tratta, fuor di dubbio, di un sistema di misure in continua evoluzione, le cui problematiche rappresentano, per lo studioso di diritto penale sostanziale e processuale, un ambito, per così dire, da “*work in progress*”<sup>2</sup>. Ne costituisce riprova l’iperattiva azione del legislatore<sup>3</sup>, il quale, evidentemente, persuaso dalla loro efficacia e convinto di dare, in tale modo, risposte rapide, sicure, efficaci ai bisogni di pena, sembra fare sicuro affidamento su di esse, così incrementando gli strumenti atti a fomentare un diritto penale simbolico<sup>4</sup>, o meglio, un «populismo penale»<sup>5</sup>. Allo stesso modo la magistratura consegna allo studioso l’immagine di un operatore del diritto impegnato impropriamente, ormai senza timore di smentita, nella lotta alle forme di criminalità più pervasive – si pensi, su tutte, alla criminalità mafiosa – il quale, a sua volta, affida indubbiamente all’efficacia del diritto della prevenzione “penale” (*sic!*) l’adempimento del suo compito a difesa della collettività.

<sup>2</sup> Dopo un periodo di sostanziale disinteresse da parte della dottrina, appare indubbiamente significativo che anche sull’omonimo versante processuale, si sia sentito il bisogno di intitolare al settore della prevenzione penale gli ultimi convegni nazionali. Per una breve recensione del Convegno annuale A.S.P.P. “Gian Domenico Pisapia”, Cagliari, 29 – 31 ottobre 2015, v. COLAIACOVO, *Giustizia penale preventiva. Convegno annuale dell’Associazione fra gli Studiosi del Processo Penale “G.D. Pisapia” (Cagliari, 29/31 ottobre 2015)*, in *Cass. pen.*, 2016, 272 ss.

<sup>3</sup> In seguito all’emanazione del recente d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159, cosiddetto “Codice Antimafia”, il legislatore ha operato ulteriori modifiche alla disciplina riordinata nel decreto di cui sopra, con numerosi interventi, spesso emergenziali, di seguito riportati: d.lgs. 15 novembre 2012, n. 218; l. 24 dicembre 2012, n. 228; d.l. 14 agosto 2013, n. 93, convertito con modifiche con l. 15 ottobre 2013, n. 119; d.l. 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modifiche con l. 30 ottobre 2013, n. 125; d.l. 12 settembre 2013, n. 104, convertito con modifiche con l. 8 novembre 2013, n. 128; l. 27 dicembre 2013, n. 147; d.lgs. 13 ottobre 2014, n. 153; d.l. 22 agosto 2014, n. 119, convertito con modifiche con l. 17 ottobre 2014, n. 146; d.l. 18 febbraio 2015, n. 7, convertito con modifiche con l. 17 aprile 2015, n. 43; d.lgs. 7 agosto 2015, n. 137; d.p.r. 7 ottobre 2015, n. 177; l. 28 dicembre 2015, n. 208. Si segnala, altresì, la recente proposta di legge dal titolo «Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate», attualmente in discussione al Senato della Repubblica. Per un’analisi approfondita, v. BRIZZI, *Prospettive di riforma per le misure di prevenzione*, in *questa Rivista online*, 2016, 2; MENDITTO, *Verso la riforma del d.lgs. n. 159/2011 (c.d. Codice Antimafia) e della confisca allargata*, in [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it).

<sup>4</sup> Sul punto, v. MANNA, *Corso di diritto penale*, 3<sup>a</sup>, Padova, 2015, 23-24.

<sup>5</sup> FIANDACA, *Populismo politico e populismo giudiziario*, in *Criminalia*, 2013, 95 ss.; PULITANO, *Populismi e penale. Sulla attuale situazione spirituale del diritto penale*, *ibidem*, 123 ss.; si chiede sarcasticamente quale partito politico oggi non prenderebbe un’iniziativa legislativa nel segno di un potenziamento dello strumento di prevenzione, CERESA GASTALDO, *Misure di prevenzione e pericolosità sociale: l’incolmabile deficit di legalità della giurisdizione senza fatto*, in [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it); nel senso di espressione di un «diritto penale dell’emergenza», v. MOCCIA, *La perenne emergenza*, Napoli, 2000, 78, posto che è sufficiente tenere a mente le date e gli avvenimenti storici dopo i quali si prevedono arricchimenti della normativa in materia, su tutti, la Legge Rognoni – La Torre, all’indomani dell’omicidio del Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, oppure la Legge Reale, all’indomani dei tragici eventi legati al terrorismo interno.

Si può affermare, in sostanza, che il mondo inquietante delle misure di prevenzione rappresenti uno specchio inequivocabile del «lato oscuro del diritto penale»<sup>6</sup>, presente oggi nell'ordinamento italiano, del cui «schiarimento», la dottrina, ormai sola, deve necessariamente farsi carico, posto che la giurisprudenza, anche convenzionale, ha costantemente confermato la legittimità delle misure in oggetto<sup>7</sup>.

In questo contributo, prendendo spunto dalle pregevoli relazioni, talora condivisibili, talora criticabili, che si sono succedute, si analizzeranno con spirito critico le recenti tendenze che, *in subiecta materia*, stanno emergendo e consolidandosi nell'esperienza italiana. Con una premessa, che costituisce anche epilogo: trattasi, indubbiamente, di «pene senza delitto», o peggio ancora, di «pene senza delitto accertato», cioè sanzioni fortemente afflittive applicate non *ante* o *praeter delictum*, bensì pene applicate quando l'Autorità giudiziaria non riesca a raggiungere lo standard probatorio idoneo a fondare una condanna in sede penale<sup>8</sup>.

### 3. Continuità nella (apparente) discontinuità

<sup>6</sup> MANNA, *Il lato oscuro del diritto penale*, Pisa, 2017 (in corso di pubblicazione).

<sup>7</sup> La Corte di Strasburgo offre un orientamento «granitico» in materia di legittimità del sistema di «prevenzione» dei reati, v., su tutte, Corte EDU, 5 gennaio 2010, Bongiorno c. Italia; Id., 6 aprile 2000, Labita c. Italia; Id., 15 giugno 1999, Prisco c. Italia; Id., 22 febbraio 1994, Raimondo c. Italia; Id., 22 giugno 1986, Ciulla c. Italia; Id., 6 gennaio 1980, Guzzardi c. Italia. In materia di compatibilità della prevenzione «penale» con il dato costituzionale, v., su tutte, Corte cost., n. 23 del 1964, la quale costituisce, indubbiamente, la «madre» delle decisioni del giudice delle leggi nella quale si rinviene una netta presa di posizione a favore della legittimità dell'intero sistema, le cui limitazioni dei diritti dell'individuo trovano legittimazione negli artt. 13, 16, 17, 41, 42 della Carta Costituzionale; in senso conforme, in dottrina, su tutti, v. NUVOLONE, *Relazione introduttiva*, in *Le misure di prevenzione* (Atti del Convegno di Alghero), Milano, 1975, 15 ss., il quale riconosce la piena legittimità, anzi «la doverosità costituzionale della prevenzione del reato», richiamando, implicitamente il dovere dello Stato di garantire i diritti inviolabili dell'uomo, in particolare delle potenziali vittime di un reato.

<sup>8</sup> Così si esprime il giudice di legittimità, senza mezzi termini, in materia di criminalità organizzata, nel senso che «in relazione al contrasto da parte dello Stato del fenomeno, la misura preventiva si risolve in un anticipo succedaneo di un provvedimento retributivo, per i casi in cui non si riesca ad esercitare nella competente sede lo *ius puniendi*», v. Cass., Sez. I, 21 gennaio 1991, Piromalli, in *Mass. Uff.*, n. 186500; in senso conforme, v. SCARPINATO, *Le indagini patrimoniali*, in *Le misure di prevenzione patrimoniali*, a cura di Cassano, 2009, Roma, 236, il quale conferma la natura della prevenzione come surrogato della giustizia penale classica, nel senso che «constatata l'impossibilità di accertare la responsabilità per specifici fatti di reato, cioè per condotte storicamente definite in termini spazio-temporali, si surrogano le prove sulle condotte con gli indizi di appartenenza alla mafia»; MANNA, *Il diritto delle misure di prevenzione*, in *Le misure di prevenzione*, a cura di Furfaro, Milanofiori Assago, 2013, 3 ss.; PADOVANI, *Misure di sicurezza e misure di prevenzione*, Pisa, 2014, 195 ss., il quale critica la tradizionale definizione delle misure di prevenzione come misure *ante delictum*, essendo, invece, da considerare come pure «pene del sospetto», idonee a dare sfogo nel corso di un procedimento penale ad esigenze preventive che in esso non possono essere compiutamente soddisfatte.

Si sostiene nella retorica comune che “chi non conosce il passato, non può ambire a conoscere il presente”, e, si può aggiungere, anche il futuro. Ciò appare davvero adatto per la «fenomenologia, evoluzione storica e paradigmi criminologici»<sup>9</sup> della prevenzione *ante*, bensì *praeter delictum*, come suggeriscono le riflessioni svolte dallo storico del diritto Luigi Lacchè, dalle quali si ricava una netta conferma di come il fenomeno delle misure di prevenzione, seppure proveniente da lontano, appaia tutt’oggi identico nelle sue radici al punto tale da potersi affermare che, paradossalmente, esse siano giunte quasi intatte fino alla legislazione contemporanea<sup>10</sup>.

Dall’analisi storica della prevenzione “penale” si possono evincere, infatti, elementi di continuità sin dalle leggi emergenziali ottocentesche al codice antimafia, passando dai testi unici di pubblica sicurezza in vigore nel periodo fascista. L’allarme sociale percepito dall’opinione pubblica dinanzi a determinate categorie di soggetti da emarginare dalla società civile, il forte favore del potere politico ad assecondare con ogni mezzo il sentire sociale, il tendenziale appoggio della magistratura soddisfatta per l’attribuzione di un sistema “veloce” e privo di “lacci e laccioli”, la creazione di tipologie soggettive cui applicare le “pene del sospetto” in base alle emergenze del momento, che, come tali, non possono soggiacere ai tempi del diritto e processo penale classici, costituiscono alcune delle costanti della storia del sistema della prevenzione.

La storia delle misure in oggetto conosce una certa “continuità nella discontinuità” apparente del sentire politico e ideologico, cioè a dire che, nonostante i mutamenti politico-culturali, esse rimangono espressione di uno strumento “costantemente” utilizzato dal legislatore nei casi di emergenza, quando si debba fare a meno delle garanzie per determinate categorie di soggetti. Cambia soltanto l’aspetto esteriore: si tratta di misure che non avrebbero potuto essere “penali”, applicandosi a prescindere dalla commissione di un fatto di reato e, per tale motivo, dovevano essere travisate come “amministrative”, così da fare rientrare dalla finestra ciò che non sarebbe potuto entrare dalla porta<sup>11</sup>.

---

<sup>9</sup> LACCHÈ, *Intervento*, in “Delle pene senza delitto”. *Misure di prevenzione nel sistema contemporaneo: dal bisogno di controllo all'imputazione del sospetto*, V Convegno Nazionale, A.I.P.D.P., Milano, 18 - 19 novembre 2016 (atti in corso di pubblicazione).

<sup>10</sup> Sul punto, v. PADOVANI, *Misure di sicurezza e misure di prevenzione*, cit., 281, secondo il quale l’attuale normativa in materia di misure di prevenzione «è un ricettacolo di vecchie rivestite di modernità» al quale «basta sollevare il coperchio che viene fuori polvere da tutte le parti». Per una ricostruzione dell’evoluzione normativa della prevenzione, v. FERRAJOLI, *Diritto e ragione. Teoria del garantismo penale*, Roma-Bari, 2011, 818 ss.

<sup>11</sup> Di qui l’origine della “truffa delle etichette”, nel senso di definire formalmente “amministrative”, misure che non potrebbero trovare spazio in un sistema classico e liberale, corredato come tale da quelle

Si tratta di un dato “eccezionale”, posto che l’idea che il sistema delle misure di prevenzione sopravviva, sostanzialmente identico a se stesso, in epoche storiche, ideologiche e politiche così differenti, deve fare riflettere lo studioso. Si tratta di un particolare di non poco momento, che trova una chiave di lettura nell’analisi delle categorie soggettive cui si applicano le misure di prevenzione: briganti, vagabondi, oziosi, terroristi, mafiosi, sospettati di reati particolarmente odiosi. Sono categorie che rinviano a gravi problemi sociali oppure a forme preoccupanti di criminalità organizzata, fonti di crescente allarme sociale nella collettività e, di conseguenza, “emergenze” da debellare anche a costo di attenuare il rispetto delle garanzie tipicamente liberali del diritto e del processo penale classico. Appare anche evidente il nesso molto forte che lega l’evoluzione storica della prevenzione “penale” al tema, oggi rivalutato dalla dottrina, del “diritto penale del nemico”, come espressione, a nostro avviso, di un “diritto penale emergenziale”, già denominato da autorevole dottrina<sup>12</sup>, come un «non-diritto», nel senso di normative introdotte in situazioni emergenziali, non ordinarie, in nome della sicurezza dello Stato, tali da giustificare una differenziazione tra chi accetta e riconosce l’ordinamento e chi ne disconosce l’autorità, così ammettendo uno “strappo” alle regole dello Stato di diritto.

Sulla scorta di tale assunto, non v’è differenza nella legislazione preventiva odierna nei confronti del “mafioso” o del “terrorista anche internazionale” rispetto alla legislazione prevista dal governo liberale ottocentesco nei confronti del brigantaggio, così, allo stesso modo, il *leit motiv* si ripete nell’illiberale governo fascista nei confronti del dissidente politico, “nemico” dell’ordine politico e sociale costituito.

L’eccezionale deroga alle regole, costantemente prorogata nel tempo, è così, di fatto, diventata essa stessa regola, abituatosi il legislatore all’idea che i principi siano flessibili ogni volta sia politicamente opportuno.

Alle medesime conclusioni si giunge con riguardo alla sostanziale sovrapposizione delle categorie soggettive sulla base di un’individuazione fondata sul “sospetto” di avere commesso o di commettere abitualmente determinati fatti di reato. “Curiose”, a tale proposito, le dichiarazioni del Ministro dell’Interno Giovanni Galvagno, nel 1852, in relazione alla l. 26 febbraio di quell’anno, una delle prime leggi in materia di pubblica sicurezza, con riferimento alla

---

garanzie che ne eliderebbero l’efficacia.

<sup>12</sup> FERRAJOLI, *op. cit.*, 867-871, per il quale la ragione giuridica, propria di uno Stato di diritto, «non ammette eccezione alla regola se non come fatto *extra* o anti-giuridico, dato che le regole - se sono prese sul serio, come regole, e non come semplici tecniche - non possono essere piegate ogni qual volta fa comodo».

categoria degli oziosi e dei vagabondi: «Signori, l'ozio e il vagabondaggio quando non sono energicamente repressi dalla legge sono l'origine di gravissimi mali. L'ozioso e il vagabondo possono considerarsi in permanente reato. Frodano la società della parte che da ogni cittadino si deve e non si può concepire, *privi quali sono di mezzi, esistere senza supporre una continua sequela di truffe, di ladronacci e simili reati* [corsivo nostro]<sup>13</sup>.

In sostanza, per il solo fatto di essere sprovvisti di dimora, di lavoro e di mezzi di sostentamento, non possono che darsi al reato e, per tale sospetto, essere destinatari di misure di prevenzione. Allo stesso modo tutte le categorie attualmente considerate contengono un esplicito riferimento all'"indizio", ossia alla mancanza di un accertamento dei fatti di reato *ivi* indicati per i quali si giustifica il fine preventivo previsto dalla legge.

Il sospetto, in sostanza, c'era e c'è tutt'oggi, per quanto l'ordinamento si sforzi nella richiesta di "circostanze oggettive", "fatti indizianti", "elementi di fatto" e così via.

Interessante, dunque, costatare come, tolte le "riverniciature" legislative rese necessarie dal tempo, le misure di prevenzione mantengano intatti i loro presupposti e la loro identità di strumento emergenziale, buono per ogni stagione.

Ciò dovrebbe destare qualche sconcerto nel contemporaneo, convinto, come appare, di vivere in un'epoca storica differente, che egli considera civile rispetto all'Ottocento o al periodo fascista.

Lascia, in particolare, interdetti - e questa fu l'opinione della dottrina tradizionale - che l'entrata in vigore della Costituzione repubblicana, con il corredo delle garanzie liberali in materia penale, non abbia sostanzialmente sortito alcun effetto sul sistema "illiberale" delle misure di prevenzione, con il benessere della Corte costituzionale<sup>14</sup>, del cui orientamento si dovrebbe, dunque, iniziare a dubitare. Se un sistema così congegnato poteva tollerarsi nel periodo fascista, qualche dubbio sarebbe dovuto, *naturaliter*, emergere posto che la disciplina del t.u.l.p.s. rappresentava una tipica legge fascista, assai utile ai fini del regime e lascia stupiti, dunque, come dall'idea, già sostenuta in sede di Assemblea costituente, di eliminare tutta la normativa precedente, si sia passati all'accoglimento acritico, almeno di una parte, della stessa. Non è accaduto nulla, invece, se non una "riverniciatura" esterna, intervenuta con la legge n. 1423 del 1956, poi con la legge n. 327 del 1988, in cui si "nascondono" gli

---

<sup>13</sup> PADOVANI, *Misure di sicurezza e misure di prevenzione*, cit., 270.

<sup>14</sup> La Consulta, all'indomani dell'attivazione, si pronunciò immediatamente in materia di misure di prevenzione, ma con motivazioni che, in sostanza, ne legittimarono l'esistenza nell'ordinamento, v. Corte cost., n. 2 del 1956; Id., n. 11 del 1956; Id., n. 23 del 1964.

oziosi e i vagabondi, si inseriscono espressioni come “elementi di fatto”, tentando di nascondere sotto il tappeto la polvere, che, inevitabilmente, appare se qualcuno, accettando di “sporcarsi le mani”, decida di sollevarlo.

La “continuità nella discontinuità” mostra, pertanto, una preoccupante “truffa delle etichette”<sup>15</sup>, magistralmente orchestrata dal legislatore e dalla Consulta, resasi essa stessa la vera e inattaccabile costante della prevenzione “penale”, mantenutasi inscalfibile di fronte a Carte costituzionali, giudici delle leggi, Convenzioni internazionali e finanche dinanzi al passaggio dalla legalità pre-moderna a quella moderna e contemporanea. Tanto oramai accettata da essere divenuta invisibile alla dottrina, la quale soltanto di recente, pare di nuovo interessarsi alla materia.

#### **4. Il “futuro radioso” delle misure di prevenzione e la ricerca (inutile) delle garanzie**

Approfondendo le riflessioni, scaturite dalle relazioni che si sono susseguite nel Convegno milanese, appare opinione comune della dottrina una sostanziale presa d’atto dell’inarrestabile espansione del sistema della prevenzione “penale”.

Al punto tale che, se sembra inimmaginabile auspicare una sua eliminazione dall’ordinamento – essendo considerate uno strumento “d’avanguardia” nella lotta al crimine organizzato ed alla criminalità da profitto, nonché un vero e proprio modello in ambito europeo<sup>16</sup> – sarebbe opportuno un impegno della dottrina verso la ricerca d’idonee garanzie, nel senso di impegnarsi per renderle più conformi alla Carta costituzionale<sup>17</sup>. In tale senso, sarebbe auspicabi-

---

<sup>15</sup> Si potrebbe aggiungere che non si tratta della prima e unica “truffa delle etichette” se si considera che il sistema delle misure di prevenzione costituisce, già di per sé, un elemento di continuità tra l’ordine moderno e il premoderno, posto che «ciò che non entra nella legalità moderna, rientra dalla finestra tramite il potere amministrativo». Ciò a dire che, considerati gli evidenti strappi delle misure in oggetto con il novello principio di stretta legalità, esse dovevano, indubbiamente, essere espunte dal diritto penale legalitario, ma da qualche parte dovevano essere inserite e, di fatto, rimanere nell’ordinamento seppure sotto mentite spoglie. In tal senso, si esprime LACCHÈ, *Intervento*, cit., il quale richiama altresì il pensiero, sulla medesima presa di posizione conforme, del sommo penalista Francesco Carrara e dell’altrettanto grande storico Mario Sbriccoli sul «doppio livello di legalità».

<sup>16</sup> L’interesse “europeo” nei confronti del sistema di prevenzione italiano emerge dalle Risoluzioni del Parlamento europeo del 25 ottobre 2011 e del 23 ottobre 2013, con particolare riferimento alla confisca di prevenzione.

<sup>17</sup> Si tratta di una posizione comune - indubbiamente condivisibile per un verso - espressa nelle relazioni da DOLCINI, BERTOLINO, PELISSERO, nel senso di una presa d’atto di uno strumento cui il legislatore difficilmente rinuncerà in futuro, forte anche della “copertura” offerta dal giudice delle leggi, e di un impegno verso un “contenimento del rischio” di un *vulnus* eccessivo alle garanzie penalistiche. In senso nettamente contrario, v. MIGLIUCCI, *Intervento*, cit., il quale definisce il sistema della prevenzione “penale” come una «finzione inaccettabile», la cui permanenza nell’ordinamento non può trovare una giu-

le una riscrittura delle fattispecie soggettive ed una rivisitazione del procedimento di prevenzione per renderlo conforme ai dettami del “giusto processo”. Tuttavia, l’auspicio, indubbiamente positivo, si scontra, però, inevitabilmente con alcuni vizi delle misure di prevenzione, che possono considerarsi “genetici”, e che si riferiscono ai due presupposti applicativi delle stesse: l’estrema genericità ed indeterminatezza delle fattispecie soggettive con il loro tendenziale riferimento a condotte di vita, nonché l’estrema genericità del giudizio di pericolosità sociale. Si deve, altresì, aggiungere, a chiosa di quanto segue, che l’impegno profuso dalla giurisprudenza<sup>18</sup>, seppure apprezzabile, non risolve il problema, posto che appare inaccettabile che in un Paese di *civil law* sia il giudice a colmare le lacune normative.

Partendo dal giudizio di pericolosità, ampiamente nota è la critica ad esso rivolta: la pericolosità sociale<sup>19</sup> è concetto fortemente «manipolabile»<sup>20</sup>, posto che non si rinviene una definizione chiara, né criteri idonei e stringenti per accertarla. Da un lato, soltanto l’articolo 203 c.p., in materia delle affini misure di sicurezza, consegna all’interprete una descrizione del soggetto socialmente pericoloso come chi ha già commesso un fatto di reato «quando è probabile che commetta nuovi fatti preveduti dalla legge come reati».

Trattasi di un giudizio indiziario poiché l’interprete, da un fatto accertato, il reato commesso, dovrebbe inferire – non si sa attraverso quali strumenti – un fatto ignoto, ossia la probabilità che il soggetto ne commetta altri, al punto tale da trasformare il giudice paradossalmente in una sorta di “paragnosta”. Come noto, infatti, la scienza ha confermato come non sia possibile predire il com-

---

stificazione nell’inefficienza del diritto penale classico.

<sup>18</sup> V. MENDITTO, *Presente e futuro delle misure di prevenzione (personali e patrimoniali): da misure di polizia a prevenzione della criminalità da profitto*, in [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it), il quale, con esautività, ricostruisce il sistema della prevenzione penale “costituzionalmente orientato” così come prodotto dalla giurisprudenza. In senso favorevole ad una giurisprudenza “attiva” verso la “costituzionalizzazione” della prevenzione penale, v. MAGI, *Intervento*, cit., il quale sottolinea lo sforzo dell’interprete nella “tassativizzazione” delle fattispecie soggettive di pericolosità. In senso contrario, v. MIGLIUCCI, *ibidem*; nonché, FIANDACA, *ibidem*.

<sup>19</sup> Secondo alcuni studiosi, in ambito preventivo, dovrebbe parlarsi di «pericolosità per la sicurezza pubblica» e non di «pericolosità sociale», essendo quest’ultimo un concetto meno ampio e riferibile soltanto alle misure *post delictum* e non *ante o praeter delictum*, v. NUVOLONE, voce *Misure di prevenzione e misure di sicurezza*, in *Enc. Dir.*, Milano, 1976, XXVI, 640. In senso contrario, per una sostanziale omogeneità dei concetti, su tutte, v. Corte cost., n. 68 del 1964, la quale pur riconoscendo una «netta differenziazione tra i due ordini di misure, per diversità di struttura, di settore di competenza, campo e modalità di applicazione», individua un fondamento comune ad entrambe nell’«esigenza di prevenzione di fronte alla pericolosità sociale del soggetto».

<sup>20</sup> MARINUCCI, DOLCINI, *Corso di diritto penale, I, Nozione, struttura e sistematica del reato*, Milano, 1995, 57-58. Sulle difficoltà empiriche della prognosi di pericolosità sociale, v. MANNA, *Imputabilità, pericolosità e misure di sicurezza: verso quale riforma?*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1994, 1426 ss.



portamento dell'uomo se non nel brevissimo periodo, così come, non sembra possibile per il giudice affidarsi al perito, posto che egli potrà rispondere in merito all'eventuale disturbo psicologico dell'imputato, non, di certo, alla valutazione di probabilità che lo stesso sia pericoloso per la sicurezza pubblica, trattandosi di un concetto normativo e non medico-scientifico. Se il discorso appare così "liquido" per le misure di sicurezza, che pure possono contare su di un elemento di partenza obiettivamente esistente, il fatto di reato, non v'è chi non veda come il giudizio di pericolosità diventa eccessivamente immateriale ed inafferrabile in materia di misure di prevenzione in cui a mancare è, altresì, il dato di partenza, il fatto di reato, sostituito da un indizio, o meglio, da un sospetto di reato.

Affidando l'accertamento della pericolosità sociale a tali presupposti, è facile rendersi conto come l'*iter* argomentativo e le sue conclusioni non potranno essere verificabili, dando così luogo ad una situazione in cui «lo iato tra libero convincimento del giudice e l'arbitrio è sostanzialmente impercettibile»<sup>21</sup>. Facile rendersi conto come siano scarni gli elementi a disposizione di un giudice che dovrà decidere se un soggetto sia pericoloso sulla base di sospetti di reato o di comportamenti genericamente sintomatici della sua pericolosità.

Complica la situazione la vocazione "genetica" delle fattispecie all'indeterminatezza, dovuta, da un lato, all'esigenza di politica criminale, la quale sarebbe frustrata - rendendo, di fatto, la misura non appetibile - se il legislatore dovesse disegnare un campo applicativo entro precisi limiti, dall'altro, per ragioni "genetiche" legate al fatto che tali fattispecie non gravitando intorno al fatto di reato, coinvolgono condotte di vita e comportamenti difficilmente inquadrabili e determinabili *ex ante*. La Corte costituzionale, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità delle stesse, a varie riprese specificò il diverso rigore che avrebbe implicato il principio di legalità nella prevenzione: le fattispecie di pericolosità devono essere previste dalla legge, indicando elementi presuntivi corrispondenti a comportamenti obiettivamente verificabili, così da dare luogo a fattispecie compiutamente tipizzate e determinate, meglio se indicanti i reati che s'intendono prevenire<sup>22</sup>.

<sup>21</sup> MANGIONE, *Le misure di prevenzione patrimoniale fra dogmatica e politica criminale*, Padova, 2001, 97. Sull'argomento, v., altresì, Padovani, *Misure di sicurezza e misure di prevenzione*, cit., 77-81 il quale sostiene che, essendo la legge labile e inconsistente, si «consegna al giudice un foglio in bianco» e ci si affida all'unica garanzia possibile, ossia «la bontà umana del giudice».

<sup>22</sup> Corte cost., n. 23 del 1964, secondo la quale «Alle indicate finalità delle misure di prevenzione deriva che l'adozione di esse può essere collegata, nelle previsioni legislative, non al verificarsi di fatti singolarmente determinati, ma a un complesso di comportamenti che costituiscano una condotta, assunta dal legislatore come indice di pericolosità sociale. Discende, pertanto, dalla natura delle dette misure che nella descrizione delle fattispecie il legislatore debba normalmente procedere con criteri diversi da quel-

Una lettura, a volo d'uccello, delle fattispecie di pericolosità consente, tuttavia, di rendersi conto come la determinatezza di cui sopra, non possa dirsi rispettata. Si pensi, su tutte, alle fattispecie di pericolosità comune, nelle quali spadroneggiano espressioni, indubbiamente, generiche, come “debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, abitualmente dediti a traffici delittuosi”, da cui non si rinviene alcuna indicazione di comportamenti sintomatici di un pericolo per la sicurezza pubblica: si tratta di espressioni che nulla specificano, risolvendosi in una “delega in bianco” al giudice a verificare nel caso concreto di che tipo, quali e di che tenore possano essere tali elementi di fatto oppure tali comportamenti.

Basti riflettere sull'indeterminatezza del concetto di “traffico delittuoso”, in cui appare evidente la mancanza di qualsiasi riferimento ai reati che si intendono prevenire, nonché ad una serie di comportamenti sintomatici, essendo sufficiente l'esistenza di condotte abituali da cui derivino proventi “illeciti”. Conferma dell'indeterminatezza è la riconducibilità in essa che, di recente, si è affermata delle figure moderne dell'evasore abituale<sup>23</sup>, oppure del corruttore<sup>24</sup>, bancarottiere<sup>25</sup>, riciccatore e così via, così dando la cifra di come in quelle fattispecie si possa inserire qualsiasi cosa, nulla circoscrivendo quei termini *ivi* contenuti, pronti all'uso per qualsiasi tipologia di comportamenti purché abituali e sistematici.

Per assurdo le vituperate categorie dell'ozioso e del vagabondo, poste a confronto con quelle attuali, appaiono, indubbiamente, più determinate indican-

---

li con cui procede nella determinazione degli elementi costitutivi di una figura criminosa, e possa far riferimento anche a elementi presuntivi, corrispondenti però sempre a comportamenti obiettivamente identificabili. Il che non vuol dire minor rigore, ma diverso rigore nella previsione e nella adozione delle misure di prevenzione, rispetto alla previsione dei reati e alla irrogazione delle pene». V. anche, Corte cost., n. 2 del 1956, con la quale il giudice delle leggi dichiara illegittima l'espressione “proclivi a delinquere”, ritenuta indeterminata e, dunque, in contrasto con l'art. 25, co. 3, Cost. ribadendo che «la descrizione legislativa degli indici di pericolosità sociale - in quanto destinata a costituire il parametro dell'accertamento giudiziale - deve essere sufficientemente determinata onde permettere di individuare la fattispecie da cui si deve dedurre la ragionevole previsione che determinate persone commetteranno determinate reati». In senso nettamente contrario alla compatibilità delle fattispecie di pericolosità con il principio di stretta legalità, *sub specie* tassatività, v. BRICOLA, *Forme di tutela ante delictum*, cit., 46 ss., secondo il quale perché possa dirsi rispettata la riserva di legge prevista dagli artt. 13, co. 2, e 25, co. 3, Cost. non è sufficiente un qualsiasi dato legislativo, dovendo essere lo stesso tassativo e specificamente determinato, e sulla scorta di tali requisiti, essa risulta “ampiamente violata” perché affida al giudice un'ampia discrezionalità nella decisione del caso concreto.

<sup>23</sup> Trib. Cremona, 23 gennaio 2013, *inedita*, in [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it); Trib. Chieti, 12 luglio 2012, *inedita*, *ivi*, con nota, in senso conforme, di RAPINO, *La modernizzazione delle misure di prevenzione. Riflessioni a margine dell'applicazione di misure personali e patrimoniali all'“evasore socialmente pericoloso”*.

<sup>24</sup> Cass., 9 dicembre 2015, Iannuzzi, *inedita*; Trib. Roma, 28 maggio 2013, *inedita*.

<sup>25</sup> Trib. Roma, 2 ottobre 2014, *inedita*.

do comportamenti e condotte di vita sintomatiche di un pericolo per la sicurezza pubblica. Né può considerarsi la fattispecie di cui alla lett. c) dell'art. 1, posto che la "gamma" dei reati che si vorrebbero prevenire - "reati che offendono o mettono in pericolo la sicurezza e la tranquillità pubblica" - non appare trovare sicuro riferimento normativo oltre che apparire eccessivamente vaga e non univocamente determinata a prevenire un determinato reato.

Così, a medesime conclusioni, si giunge, per la pericolosità qualificata, al concetto intrinsecamente generico di "atti preparatori": se si dovesse immaginare l'ambito spaziale di riferimento, si potrebbe allora affermare che l'atto esecutivo comincia dal primo atto idoneo e univoco fino alla consumazione del reato, così disegnando una sequela di atti obiettivamente circoscritti. Non si potrebbe dire lo stesso per l'atto preparatorio, con ciò intendendosi tutto ciò che precede il primo atto esecutivo fino all'infinito temporale a regresso, il che appare indice di evidente indeterminatezza, anche se il legislatore, tentando di limitare tale regresso, aggiunge "obiettivamente rilevanti", così dando luogo ad un ossimoro posto che, se rilevante, sarà univoco e probabilmente idoneo a mettere in pericolo il bene protetto. Si pensi all'estrema genericità di una tale espressione, di fronte ai delitti per il contrasto al terrorismo anche internazionale, come ad esempio l'art. 270-*quater* c.p., spesso costruiti come delitti di attentato in cui già forte è l'anticipazione della tutela.

Lo stesso concetto di "indizio", inidoneo a fondare una responsabilità penale del soggetto, non può che essere sfuggente, dovendosi considerare un indizio non grave, non preciso e non concordante, che altrimenti sarebbe valutabile ai sensi dell'art. 192 c.p.p.<sup>26</sup>.

Appare pertanto, *ictu oculi*, evidente lo scetticismo verso una "determinatezza" delle fattispecie e la presa d'atto di una "genetica" predisposizione all'inafferrabilità, voluta e perseguita dal legislatore per garantire il massimo ambito applicativo delle misure preventive contro ogni forma di criminalità, ché altrimenti, se dovessero rispettarsi le stringenti garanzie liberali, si utilizzerebbe il sistema penale classico e non quello "emergenziale".

Il medesimo fine di politica criminale, «sottrarre definitivamente il bene al

---

<sup>26</sup> In tale senso, v. PADOVANI, *Misure di sicurezza e misure di prevenzione*, cit., 265 ss., secondo il quale l'indizio utile ai fini dell'applicazione delle misure di prevenzione altro non è che un «sospetto qualificato», non potendo essere tutto quanto sarebbe sufficiente per avviare un procedimento penale. Allo stesso modo, con riferimento all'atto preparatorio, non avendo confini, rappresenta anch'esso nulla più che un indizio, inteso anche qui, come sospetto qualificato. La formula aggiunta dal legislatore "obiettivamente rilevanti" si risolve in un ossimoro, posto che, se rilevante, non può che essere univoco e, dunque, penalmente rilevante ai sensi dell'art. 56 c.p. Analogamente SIRACUSANO D., *Commento all'art. 14 legge 19 settembre 1982 n. 646*, in *Leg. pen.*, 1983, 296 ss. e, *quivi*, 303, che, non a caso, parla di «gerarchia degli indizi».

circuito economico di origine per inserirlo in altro esente da condizionamenti criminali che caratterizzano il primo»<sup>27</sup>, permea di sé anche la confisca di prevenzione, in cui appare evidente l'assenza di qualsiasi scopo preventivo delle misure, per quanto la giurisprudenza, con argomentazioni alquanto forzate, tenti di affermare il contrario<sup>28</sup>.

Si vuole affermare, in sostanza, che, nonostante il rinnovato interesse della dottrina, indubbiamente positivo, per “smussare” gli angoli inaccettabili della prevenzione, trattasi di un tentativo «impossibile»<sup>29</sup>, nel senso che il sistema della prevenzione penale “o è così o non è”, posto che, pensato diversamente, perderebbe l'efficienza che lo contraddistingue e lo renderebbe notevolmente preferibile al diritto e processo penale classico.

In quest'arduo compito, il fine del “contenimento del rischio” appare come l'attività di chi, disinteressatosi al “mostro” giuridico per troppo tempo, si accorge troppo tardi della deriva illiberale che stava assumendo e, in netto ritardo, tenta di “correre ai ripari” nella consapevolezza che, ormai, sia troppo tardi per chiederne l'eliminazione *tout court* dall'ordinamento.

##### **5. Una giurisdizione senza fatto: l'ingannevole “giusto processo”**

Il “contenimento del rischio” secondo alcuni<sup>30</sup>, la legittimità *tout court* delle misure di prevenzione secondo altri<sup>31</sup>, sarebbero garantiti dalla giurisdizionalizzazione del procedimento applicativo delle misure in oggetto. Si sostiene, cioè, che il deficit di legalità sostanziale, di cui al paragrafo precedente, possa colmarsi con l'ingresso di accorgimenti processuali tali da garantire il “giusto

<sup>27</sup> Corte cost., n. 335 del 1996; di recente, v. anche, Id., n. 21 del 2012.

<sup>28</sup> Cass., Sez. un., 2 febbraio 2015, Spinelli, in *questa Rivista online*, 2015, 1, con nota critica di CIVELLO, *La sentenza “Spinelli” sulla confisca di prevenzione: resiste l'assimilazione alle misure di sicurezza, ai fini della retroattività della nuova disciplina normativa*.

<sup>29</sup> Netto sull'impossibilità di prevedere fattispecie soggettive di pericolosità maggiormente determinate e individualizzanti, AMATO, *Individuo e autorità nella disciplina della libertà personale*, Milano, 1975, 536, il quale icasticamente afferma: «un simile discorso [...] si traduce in una pretesa impossibile».

<sup>30</sup> CATENACCI, *Intervento*, cit.

<sup>31</sup> Trattasi dell'orientamento della Corte costituzionale implicitamente diretto a legittimare l'esistenza delle misure di prevenzione nell'ordinamento purché, se limitative della libertà personale, fosse rispettata la riserva di giurisdizione. Si veda, in proposito, su tutte, Corte cost., n. 2 del 1956 e n. 11 del 1956, con le quali il giudice delle leggi dichiarava illegittime le norme del t.u.l.p.s. relative all'ammonizione e al foglio di via obbligatorio sul rilievo che esse attribuivano «all'autorità amministrativa, e non a quella giudiziaria, poteri di restringere la libertà personale con provvedimento non controllabile e senza garanzia di regolare giudizio». È, altresì, noto che poco dopo fu approvata la l. n. 1423 del 1956 che, affidando all'autorità giudiziaria il potere di decidere in merito all'applicazione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, aveva ritenuto di avere risolto ogni problema di compatibilità con il dato costituzionale.

processo”<sup>32</sup>. Si tratta di un orientamento consolidato secondo cui all’attenuazione necessaria della legalità avrebbe dovuto corrispondere, inevitabilmente, un potenziamento delle garanzie processuali, come se la garanzia giurisdizionale potesse fungere da rimedio al difetto di legalità delle fattispecie<sup>33</sup>.

Sarebbe, dunque, opportuno colmare le tante lacune normative, che caratterizzano il procedimento di prevenzione, da un’idonea disciplina di acquisizione del materiale probatorio nel contraddittorio tra le parti, alla delimitazione rigorosa dell’azione penale e dell’azione di prevenzione, fino a giungere ad una disciplina dei termini entro cui poter agire, all’estensione, in sostanza, per quanto possibile, della disciplina garantista del “giusto processo” rispetto al diritto a difendersi del soggetto “socialmente pericoloso”<sup>34</sup>.

Si tratta, però, di una prospettiva che non può dirsi convincente, anzi probabilmente “ingannevole” nella misura in cui, come già scriveva Franco Bricola, riportando uno stralcio della Relazione del Consiglio Superiore della Magistratura sullo stato della giustizia, «non può parlarsi di giurisdizionalità laddove non si realizzi in pieno il principio di legalità, [...] l’inserimento del magistrato nei procedimenti che presuppongono per molteplici aspetti la latitudine di apprezzamento propria degli organi di polizia, finisce con l’incidere sulla imparzialità dei giudici [e], se questa si fonda [...] soprattutto sulla soggezione del giudice alla legge, come potrà realizzarsi allorché venga meno la determinatezza della fattispecie normativa?»<sup>35</sup>. Appare, cioè, fin troppo chiaro che non può considerarsi sufficiente la mera attribuzione al giudice del potere di

---

<sup>32</sup> Qualche criticità è stata posta in evidenza, nel corso del Convegno, da MIGLIUCCI, ORLANDI, MAUGERI. Il primo ha denunciato l’eccessivo potere conferito al Pubblico Ministero che è «*omnimodo facturus*», la mancanza di termini di attivazione del procedimento, il sistema dei “vasi comunicanti” tra il processo penale e di prevenzione, nonché l’eccessiva utilizzabilità di qualsiasi elemento probatorio anche di carattere atipico. Il secondo ha rilevato, in aggiunta, un problema di carenza normativa in materia di acquisizione probatoria, il ruolo ultrattivo del Pubblico Ministero, la mancanza di una disciplina che imponga la correlazione tra la contestazione e la decisione, nonché la discrezionalità incontrollata del giudicante. La terza, infine, in materia processuale, conclude nel senso che la connessione tra fattispecie generiche, mancanza di una completa disciplina dei termini, facilita il ruolo di chi propone la misura perché sarà facile in ogni tempo e in ogni modo provare i fatti addotti a sostegno.

<sup>33</sup> NUVOLONE, *Le principe de la legalité et les principes de la défense sociale*, in *Trent’anni di diritto e procedura penale*, I, Padova, 1969, 266-267, in cui descrive un concetto di legalità in senso ampio come inglobante anche lo stesso principio di giurisdizionalità.

<sup>34</sup> Esprime qualche perplessità sulla realizzazione di un vero e proprio “giusto processo”, FIANDACA, voce *Misure di prevenzione (profili sostanziali)*, in *Dig. Pen.*, vol. VIII, 1994, 110, nel senso che se “si facesse troppo sul serio” non avrebbe più senso la prevenzione “penale” stessa, nella misura in cui, come ribadisce durante il Convegno il relatore Magi, essa gode di forte apprezzamento proprio perché, alleggerita da tutte quelle garanzie tipiche del “giusto processo” penale, appare un mezzo rapido ed efficace per contrastare le forme più preoccupanti di criminalità organizzata e non solo.

<sup>35</sup> BRICOLA, *Forme di tutela ante delictum*, cit., 56-57.

applicare le misure di prevenzione oppure la realizzazione di un “giusto processo” perché ciò che manca è la base della legalità, cioè la determinatezza della legge da applicare, “geneticamente” indeterminata ed indeterminabile, come ampiamente evidenziato nel paragrafo precedente. Tutto il resto è mera attenzione alla forma e non alla sostanza, al contenitore e non al contenuto: «un processo senza fatto può essere celebrato nel rispetto di ogni forma, ma resta mero simulacro della giurisdizione sin tanto che si chiede al giudice di limitare i diritti individuali sulla base di giudizi ipotetici o presunzioni»<sup>36</sup>. Quanto riscontrato sembra aggravato, altresì, dal fatto che non è consentito ricorso per cassazione per vizi di motivazione, a differenza di quanto possibile in un giudizio penale, come ha recentemente confermato la Corte costituzionale, che ha rigettato una questione di legittimità sul punto. La Consulta ha confermato, come se ancora fosse necessario, «le profonde differenze di procedimento e di sostanza tra le due sedi, penale e di prevenzione [...] la prima ricollegata a un fatto di reato oggetto di verifica nel processo [...] la seconda riferita a una complessiva notazione di pericolosità» e che «le forme di esercizio del diritto di difesa possono essere diversamente modulate in relazione alle caratteristiche di ciascun procedimento»<sup>37</sup>, così allargando il solco che divide il “giusto processo” penale dal “processo sommario” di prevenzione in cui il giudizio è lasciato, dunque, all’unica garanzia che rimane, la “bontà del giudice” e la sua capacità di mantenere un certo “*self restraint*” nell’applicazione dei terribili strumenti della prevenzione “penale”.

Quanto testé rilevato appare indubbiamente sintomatico del fatto che non può che immaginarsi un “ingannevole giusto processo” di prevenzione, giacché, anche di fronte al migliore dei processi possibili, il proposto non si vedrebbe contestati che fatti assolutamente indeterminati da cui difendersi, né il percorso motivazionale del giudice sarebbe prevedibile e, in più, controllabile, come ormai consolidata giurisprudenza di legittimità dimostra nel rigettare sistematicamente tutti i ricorsi per cassazione in cui si denuncia un vizio del

<sup>36</sup> CERESA GASTALDO, *Misure di prevenzione e pericolosità sociale*, cit., 8; v. anche MAUGERI, *Intervento*, cit., che evidenzia come le fattispecie siano talmente indeterminate che, nel procedimento, non si qualificano i fatti di riferimento e ciò chiaramente rende più facile la prova da parte del proponente e ciò, aggiunge, «in uno Stato di diritto fa rabbrivire».

<sup>37</sup> Corte cost. 106 del 2015; Cass., Sez. un., 29 luglio 2014, Repaci, *Mass. Uff.*, n. 260246; v. anche, Id., 18 febbraio 2016, Pandico, *ivi*, n. 266365; di recente, v. Id., 27 gennaio 2017, Rao, *inedita*; Id., 12 gennaio 2017, Macchione, *inedita*. Secondo consolidata giurisprudenza di legittimità sarebbe, però, riconducibile alla “violazione di legge” la mancante o apparente motivazione, dato che tali ipotesi integrerebbero la violazione dell’articolo 125, co. 3, c.p.p. in cui si prevede che le sentenze siano motivate a pena di nullità; per la natura di “sentenza” del decreto che conclude il procedimento di prevenzione, v. Cass., Sez. un., 8 gennaio 2010, Galdieri, in *Mass. Uff.*, n. 245174; di recente, Id., 22 maggio 2015, Arpaia, in *Mass. Uff.*, n. 265136; Id., 16 ottobre 2015, Cafarelli, *ivi*, n. 264593.

percorso motivazionale del giudice. Si vuole sostenere, in conclusione, che la “genetica” indeterminatezza della legge consegna al giudice un potere “abnorme”, assolutamente arbitrario, tale che, pure nel rispetto di ogni garanzia processuale, appare indubbiamente fondato il timore che sia «contraddittorio far valere ad un tempo misure *ante delictum* e *due process of law*»<sup>38</sup>.

#### **6. L’inammissibile “truffa delle etichette”: le misure di prevenzione e la loro (in)dubbia natura**

Le misure di prevenzione personali e patrimoniali, secondo giurisprudenza consolidata, sarebbero classificabili come misure aventi finalità indubbiamente preventiva, cioè dirette ad evitare che il soggetto socialmente pericoloso commetta determinati reati in futuro. La qualifica “amministrativa” così derivante, accompagnata ad una presunta affinità con le misure di sicurezza, consente l’applicazione di regole meno stringenti di quelle previste per la pena, dalla retroattività della legge sfavorevole all’attenuazione delle garanzie individuali sostanziali e processuali.

L’espressione utilizzata, “pene senza delitto”, rende perfettamente l’idea della natura di dette misure<sup>39</sup>. Si tratta indubbiamente, per l’afflittività che le connota, di sanzioni “penali”, alcune di esse fortemente “privative” della libertà personale, comportando in alcuni casi un’evidente “degradazione” dello *status* del proposto<sup>40</sup>.

Si pensi, su tutte, all’applicazione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, cui può accompagnarsi anche l’obbligo di soggiorno in un comune, nonché ai sensi dei co. 3 e 4 dell’art. 8 del codice antimafia in materia di prescrizioni imponibili dal giudice, il divieto di non «allontanarsi dalla dimora senza preventivo avviso all’autorità di pubblica sicurezza [...], di non rincarare la sera più tardi e non uscire la mattina al più presto di una data ora senza

---

<sup>38</sup> ELIA, *Libertà personale e misure di prevenzione*, Milano, 1962, 60.

<sup>39</sup> Prese una netta posizione in tale senso, BRICOLA, *Forme di tutela ante delictum*, cit., 40-41; in senso contrario, v. MENDITTO, *Presente e futuro delle misure di prevenzione*, cit., 15-16, secondo il quale, da un lato, la natura delle misure di prevenzione personali appare solida, dall’altro, quella della confisca è stata recentemente confermata dalle Sezioni Unite Spinelli (Cass., Sez. un., 2 febbraio 2015, Spinelli, cit.).

<sup>40</sup> Le misure di prevenzione personali possono porsi su di una scala ascendente per limitazione della libertà personale, dall’avviso orale – questo sì non limitativo – al foglio di via obbligatorio – comportante una limitazione alla libertà di circolazione – fino alla sorveglianza speciale semplice, con divieto di soggiorno oppure con obbligo di dimora o residenza in un comune, queste ultime indubbiamente privative della libertà personale, seppure con incidenza diversa tra loro. Per una loro descrizione, v. MAZZACUVA, *Tipologia e natura delle misure applicabili*, cit., 127 ss. Nel senso di cui si rileverà, anche la confisca comporta una degradazione dello *status* del proposto. Per un’analitica esposizione della misura patrimoniale, v. ASTARITA, *Presupposti e tipologie delle misure applicabili*, cit., 375 ss.

comprovata necessità e comunque senza darne preventivo avviso all'autorità[...]. Non v'è dubbio che si tratti di una misura fortemente limitativa della libertà personale che, peraltro, quanto al grado di limitazione, coincide con alcune sanzioni formalmente utilizzate in ambito *stricto sensu* penale, come la libertà controllata, ex art. 56 della legge n. 689 del 1981<sup>41</sup>, oppure la detenzione domiciliare, ex art. 47-ter della legge n. 354 del 1975<sup>42</sup>.

Alle medesime conclusioni, si giunge, indubbiamente, con riguardo alla confisca di prevenzione, posto che non v'è dubbio alcuno che l'ablazione dello Stato di beni e denaro di ingenti quantità del proposto - fino a giungere a volte a interessare l'intero patrimonio - costituisca misura "penale"<sup>43</sup>.

Considerata l'afflittività delle misure in oggetto, resta da verificarne l'effettiva finalità preventiva, quest'ultima intesa come prevenzione speciale diretta a evitare che il soggetto commetta reati in futuro, così tutelando la collettività e "reintegrando" il soggetto socialmente pericoloso. A dire il vero quest'ultima finalità è raramente "tirata in ballo", eppure non v'è dubbio che essa debba considerarsi il fine fondamentale delle misure di prevenzione, almeno fino a quando si voglia presumere che l'ordinamento agisca secondo schemi razionali, giacché la prevenzione di un reato si realizza soltanto "insegnando" all'individuo a non delinquere oppure, quantomeno, a non dargli occasioni per essere stimolato a farlo.

Sulle misure personali, della finalità di prevenzione non si vede l'ombra al punto tale che «anziché favorire il reinserimento sociale di chi vi è sottoposto,

---

<sup>41</sup> La libertà controllata, come sanzione sostitutiva di una pena detentiva breve, comporta una serie di prescrizioni in capo al condannato come, ad esempio: a) il divieto di allontanarsi dal comune di residenza, salvo autorizzazione concessa di volta in volta ed esclusivamente per motivi di lavoro, di studio, di famiglia o di salute; b) l'obbligo di presentarsi almeno una volta al giorno, nelle ore fissate compatibilmente con gli impegni di lavoro o di studio del condannato, presso i locali ufficio di pubblica sicurezza; c) il divieto di detenere a qualsiasi titolo armi, munizioni ed esplosivi, anche se è stata concesso relativa autorizzazione di polizia; d) sospensione della patente di guida; e) ritiro passaporto, nonché sospensione della validità di qualsiasi altro documento equipollente; f) l'obbligo di conservare e presentare ad ogni richiesta degli organi di polizia e nel termine da essi fissato l'ordinanza emessa a norma dell'art. 62 [indicante le modalità di esecuzione della misura] ed eventuali provvedimenti di modifica.

<sup>42</sup> La detenzione domiciliare, come misura alternativa alla detenzione presso le strutture carcerarie, implica che il condannato sia ristretto nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora.

<sup>43</sup> Cass., 25 marzo 2013, Occhipinti, in *Dir. pen. proc.*, 2014, 37 ss., con nota di CORTESI, *La Cassazione riconosce alle misure di prevenzione patrimoniali una natura "oggettivamente sanzionatoria"*. Si rinvia, altresì, al commento di MAUGERI, *La confisca di prevenzione ha natura "oggettivamente sanzionatoria" e si applica il principio di irretroattività: una sentenza "storica"?*, in *Dir. pen. cont. - Riv. Trim.*, 2013, 4, 352 ss., la quale, accertata la natura sanzionatoria della confisca, si chiede come possa giustificarsi una pena come la confisca che espropria il soggetto in base al sospetto della commissione di un reato e della sospetta provenienza illecita del bene. Si propone, dunque, che la confisca sia trasformata in uno strumento di natura compensatoria e di riequilibrio economico nella misura in cui sia provata la provenienza illecita dei beni.



[le misure di prevenzione personali] agevolano l’inserimento in quella formazione sociale assai singolare che è il carcere»<sup>44</sup>.

Si pensi, ad esempio, al soggetto socialmente pericoloso, indiziato di commettere un determinato reato, al quale sia applicata la sorveglianza speciale con gli obblighi stringenti - e in alcuni casi inesigibili<sup>45</sup> - previsti dalla legge. Egli sarà destinatario, altresì, di un divieto di ottenere licenze, autorizzazioni di polizia e di commercio, finanziamenti, agevolazioni, mutui, iscrizioni in elenchi appaltatori e fornitori, di iscrizioni al registro delle imprese per l’esercizio di commercio all’ingrosso e così via, così, di fatto, escludendolo dalla società “economica” e dalla possibilità, dandosi un lavoro, di reintegrarsi nella società. Peraltro, considerate le prescrizioni stringenti di cui all’art. 8 del codice antimafia, si renderà, suo malgrado, presumibilmente inosservante delle misure in oggetto, così inevitabilmente rientrando nel “vortice penale”<sup>46</sup>. Difficile individuare una finalità preventiva, sia come reintegrazione, posto che sembra invece che il meccanismo sia fatto per trasformare una sfuggente asocialità in reato, ovvero per trasformare il sospetto in prova effettiva sia pure di reati diversi da quelli sospettati, sia come difesa sociale, essendo d’altronde evidenti i sicuri effetti criminogeni legati all’esecuzione delle misure<sup>47</sup>.

Altro che rieducazione, tutto conduce ad inquadrare le misure di prevenzione come “apripista” alla pena che seguirà alla commissione di un reato di inosservanza della misura oppure alla scoperta delle prove necessarie a condannare l’individuo per il reato di cui era già sospettato all’origine.

Sulle misure patrimoniali - *rectius*, confisca - nonostante un’ormai consolidata giurisprudenza sostenga, seppure attraverso diverse formule, l’appartenenza delle stesse all’ambito della prevenzione<sup>48</sup>, le modifiche introdotte con i “pacchetti sicurezza”<sup>49</sup> hanno ormai svelato il vero volto della confisca di preven-

<sup>44</sup>BRICOLA, *Forme di tutela ante delictum*, cit., 41.

<sup>45</sup> Si pensi, ad esempio, all’obbligo di cercarsi un lavoro quando, al contrario, sarebbe compito dello Stato attivarsi per consentire un inserimento del proposto in uno schema sociale in cui non sia portato a delinquere.

<sup>46</sup> V. artt. 6-8 del d.lgs. 159 del 2011, sulle modalità di attuazione della misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza; artt. 67-68 del d.lgs. 159 del 2011, sugli effetti “accessori” desocializzanti di essa; artt. 71-76 sui reati di inosservanza delle prescrizioni, nonché sulle aggravanti previste a carico del soggetto socialmente pericoloso che commetta determinati reati *ivi* espressamente elencati.

<sup>47</sup> In tal senso, v. BALBI, *Intervento*, cit., il quale afferma che la prevenzione penale non assolve neppure alla funzione preventiva, avendo piuttosto effetti desocializzanti e criminogeni. Essi sono il vero tratto distintivo e antitetico alla prevenzione speciale delle misure in oggetto, dato che «il tutto si conclude con un reato [...] ti sospetto per il reato x, ti applico la m.d.p., commetti il reato y e ti posso perseguire, [...] tutto molto ingegnoso con zero legittimità»; in tale senso, v. anche MARTINI, *Intervento, ivi*, nonché, BASILE, *Brevi considerazioni introduttive sulle misure di prevenzione*, in *Giur. it.*, 2015, 1521.

<sup>48</sup> Si veda, su tutte, la più recente Cass., Sez. Un., 2 febbraio 2015, Spinelli, cit.

<sup>49</sup> Le novelle legislative, introdotte con il d.l. 92 del 2008 e la l. n. 94 del 2009, dette “pacchetti sicurezza”.

zione, una sanzione afflittiva rivolta al passato, cioè mirante a sanzionare la pericolosità sociale del proposto al momento dell'acquisizione del bene, non essendo più richiesta dalla legge la pericolosità sociale dello stesso al momento della proposta<sup>50</sup>. Sembrano, pertanto, soltanto dirette a "salvare il salvabile" le argomentazioni espresse dalle Sezioni Unite nel recente caso Spinelli<sup>51</sup> in cui il giudice di legittimità sostiene, mediante un ragionamento a tratti "curiosamente interessante", che la confisca non prescinde dall'ineludibile accertamento della pericolosità del proposto, da verificarsi, però, al momento dell'acquisizione del bene, potendo la stessa anche scemare oppure venire meno al momento della proposta. Si aggiunge, altresì, che non serve un accertamento attuale, posto che la pericolosità del soggetto si riverbera *ipso iure* sul bene acquistato, "di per sé neutro", per *ivi* rimanervi impressa, come "marchiata a fuoco", fino all'ablazione definitiva dello Stato.

Si tratta di un'argomentazione, sia consentito, "acrobatica", che tenta di nascondere invano l'effettiva natura della confisca: da un lato, infatti, presupposto di base, la pericolosità delle cose non esiste<sup>52</sup>, tranne che si tratti di cose intrinsecamente pericolose, la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione è vietata dalla legge, come peraltro afferma parzialmente la Corte, la quale asserisce che «i beni sono per lo più neutri, potendo acquisire connotazione di pericolosità solo in virtù di una forza esterna dovuta all'azione dell'uomo»<sup>53</sup>. Appare, alquanto evidente che, cessata la pericolosità sociale del proposto, con-

---

za", hanno rivoluzionato l'ambito applicativo delle misure di prevenzione con l'introduzione del principio dell'applicazione disgiunta di misure personali e patrimoniali, l'estensione dell'applicabilità di queste ultime ai casi di pericolosità generica e anche dopo la morte del proposto, nonché lo sganciamento dell'accertamento della pericolosità sociale del proposto al momento della richiesta.

<sup>50</sup> Tutte fortemente critiche sul punto le relazioni presentate al Convegno, v. MAUGERI, FONDAROLI, MANGIONE, i quali evidenziano le criticità della confisca: un istituto, secondo Maugeri, che scontrerebbe un doppio peccato originale, l'essere una misura di prevenzione e l'essere una confisca, da cui non sarebbero potute derivare che complesse problematiche di qualsiasi ordine.

<sup>51</sup> Condivide, in sostanza, l'utilità dell'istituto, POMPEO, *Confisca di prevenzione, dinamiche concorrenziali e garantismo economico-sociale*, in *Giur. it.*, 2015, 2721 ss.

<sup>52</sup> "Quel che rende pericoloso un oggetto - una sostanza chimica, un'arma, un bene o il denaro - e che si traduce nella prescrizione di divieti, vincoli o requisiti per il suo uso, è al limite l'impiego che di esso possa farne un particolare individuo. In sostanza è la disponibilità della *res* nelle mani di un determinato soggetto a determinarne la pericolosità [...] la propensione per la ricaduta nel reato esercitabile dalle *res illicita* dipende sempre, ed in ultima analisi, dalla specifica conformazione della personalità del soggetto in carne e ossa: la pericolosità quindi è umana e non già reale.", MANGIONE, *La confisca di prevenzione dopo i "due" pacchetti-sicurezza*, in *Le misure patrimoniali antimafia*, a cura di Mazzaresse - Aiello 2010, Milano, 80-81 e bibliografia *ivi* citata; in tale senso, v. PULITANÒ, *Relazione di sintesi*, in *"Delle pene senza delitto"*, cit., secondo il quale vale il detto "*pecunia non olet*" nel senso che il denaro è solo denaro e non può assumere alcuna connotazione né positiva né tantomeno negativa e che la pericolosità della cosa può esistere soltanto rispetto all'uso che di essa possano farne le persone.

<sup>53</sup> Cass., Sez. Un., 2 febbraio 2015, Spinelli, cit., § 9 del *Considerato in diritto*.

segue *ipso iure* il ritorno della cosa alla naturale condizione di partenza, posto che la cosa non può, come oggetto inerte, se detenuta da un soggetto non pericoloso, recare pregiudizio alla difesa sociale<sup>54</sup>. Dall'altro, la pericolosità sociale del proposto o è attuale o non deve considerarsi idonea ai fini della prevenzione, posto che quest'ultima, essendo diretta al futuro, non ha senso se incentrata su di uno stato remoto e non più attuale, dovendosi altrimenti classificare come repressione di uno *status* passato e non come prevenzione di illeciti futuri<sup>55</sup>.

Che il fondamento della confisca di prevenzione sia costituito dalla pericolosità sociale del proposto, giammai da quella della cosa, si legge anche in vari passaggi della Corte, cui, inevitabilmente, si "lascia andare", quando afferma prima che «la pericolosità del soggetto inciso è [...] ineludibile presupposto di applicabilità [...] relativamente alla quale ora è dato prescindere solo dalla verifica dell'attualità», così rendendosi conto che il fulcro è la persona, da cui solo ha origine la condizione di pericolosità - e prosegue - «accertandosi la stessa al momento dell'acquisizione del bene sul quale essa si riversa, restando esaltata la funzione preventiva della confisca, in quanto volta a prevenire la realizzazione di ulteriori (sic!) condotte costituenti reato, stante l'efficacia deterrente della stessa ablazione». Non si comprende su chi dovrebbe produrre efficacia deterrente la misura, giacché il proposto potrebbe essere anche deceduto, e quali condotte costituenti reato potrebbero, di per sé, realizzare la cosa se in possesso di persona non più socialmente pericolosa, magari l'erede minore del proposto, totalmente incensurato. Appare dunque evidente come non esista in realtà alcuna finalità preventiva poiché, secondo il linguaggio comune, essa dovrebbe rivolgersi al futuro e non al passato, posto che si "prevedono" fatti di reato che potranno verificarsi e, invece, si "reprimono" fatti che si sono verificati. Sembra pertanto evidente che la vera ragione giustificatrice della confisca si coglie nell'inammissibilità che beni di sospetta provenienza illecita, detenuti a qualsiasi titolo da soggetti sospettati di gravi reati, possano permanere nel circuito legale, senza che lo Stato possa agire per sottrarli «definitivamente dal circuito economico di origine, per inserirli in altro,

---

<sup>54</sup> V. CIVELLO, *La sentenza "Spinelli" sulla confisca di prevenzione*, cit., 14, secondo il quale, è vero che la pericolosità del soggetto possa trasferirsi sulla cosa, imprimendole uno stigma di pericolosità, ma è altrettanto vero che, cessata la pericolosità del primo, la *res* dovrebbe logicamente ripiombare nella sua neutra staticità e inerzia.

<sup>55</sup> Così come non avrebbe senso prescrivere una medicina al paziente che non più malato, oppure addirittura che sia già morto, allo stesso modo non ha senso prevenire la commissione di reati nei confronti di un soggetto non più socialmente pericoloso o, addirittura, già morto. Appare, invece, evidente il vero volto della confisca che, incentrata su di una pericolosità retrospettiva, denota un fine di repressione e non già di prevenzione per la semplice ragione che non v'è nulla da "curare".

esente dai condizionamenti criminali che caratterizzano il primo»<sup>56</sup>. La giurisprudenza non perde occasione per soffermarsi sul fine predetto, forse inconsciamente, fornendo prova che la vera *ratio* della confisca non è la prevenzione dei reati, ma l'espropriazione di beni "forse" di provenienza illecita sottratti alla collettività. Non v'è dubbio che si tratti di un fine meritevole di tutela ma, svincolato dalla pericolosità sociale, non può che assumere le sembianze di una pena patrimoniale, non già di una misura *lato sensu* preventiva.

In definitiva, l'assenza di qualsiasi finalità preventiva svela il vero volto della prevenzione, che davvero può dirsi "penale", così di fatto dando luogo a un "ibrido giuridico" che è anche un ossimoro, posto che non ha senso alcuno porre di fianco due termini che indicano due funzioni totalmente opposte e non conciliabili tra loro: la prevenzione che guarda al futuro e il "penale" che, come già sosteneva il sommo Carrara, non può che guardare al passato.

Neppure può considerarsi attendibile la giurisprudenza di Strasburgo, spesso impropriamente richiamata dalla giurisprudenza nazionale a suffragio delle proprie argomentazioni<sup>57</sup>. Come già rilevato da attenta dottrina<sup>58</sup>, la giurisprudenza europea non può considerarsi monolitica e coerente, essendo, anzi, piuttosto confusionaria e casistica, come denuncia anche un membro di essa, il giudice portoghese Pinto de Albuquerque. Interessante la sua opinione a margine del caso *Varvara contro Italia*<sup>59</sup>, in materia di confisca senza condanna: «Sotto il *nomen juris* di confisca, gli Stati hanno creato misure di prevenzione penale [*sic!*] *ante delictum*, delle sanzioni penali (accessorie o anche principali), delle misure di sicurezza *lato sensu*, delle misure amministrative adottate nell'ambito di un procedimento penale o al di fuori di quest'ultimo e delle misure civili *in rem*. Di fronte a questo complesso immenso di mezzi di

<sup>56</sup> Su tutte, Corte cost., n. 21 del 2012; Id. n. 335 del 1996.

<sup>57</sup> V. DE SANTIS, *Le aporie del sistema di prevenzione patrimoniale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2016, 139-145.

<sup>58</sup> DI GIOVINE, *Come la legalità europea sta riscrivendo quella nazionale. Dal primato delle leggi a quello dell'interpretazione*, in *Dir. pen. cont. - Riv. Trim.*, 2013, 1, 175-179, in cui si legge che «l'impressione generale ed allarmata che si trae dall'osservazione della giurisprudenza CEDU è che questa stia disegnando non già un percorso luminoso e rettilineo, armonicamente proteso verso il progressivo e lineare ampliamento delle garanzie, bensì una strada accidentata e dallo sviluppo casuale», per cui ben si comprende come «può essere dura la vita del giudice interno che confidi nella capacità orientativa della giurisprudenza europea»; in tal senso, v. anche SALCUNI, *Il dialogo fra Corti: dalla "giurisprudenza fonte" alla "giurisprudenza argomento"*, in *questa Rivista* online, 2015, 3, 830; sull'incerto *modus agendi* di Strasburgo, CIVELLO, *La confisca di prevenzione come "nuova pena"*, in *Le associazioni di tipo mafioso*, a cura di Romano, Milanofiori Assago, 2015, 207-212.

<sup>59</sup> Corte EDU, 29 ottobre 2013, *Varvara c. Italia*, in *questa Rivista*, con nota di DELLO RUSSO, *Prescrizione e confisca dei suoli abusivamente lottizzati: tanto tuonò che piovve*. Come noto, in questo caso, la Corte di Strasburgo aveva considerato la confisca come sanzione penale e aveva condannato l'Italia per violazione dell'art. 7 della Convenzione, perché ha applicato una "pena" senza condanna.

reazione di cui lo Stato dispone, la Corte non ha ancora sviluppato una giurisprudenza coerente fondata su un ragionamento di principio», così da un lato rilevando un'asistematicità della giurisprudenza europea, e aggiungendo che «alcune misure civili e certe misure di prevenzione penale nascondono una vera misura di annientamento delle capacità economiche degli imputati [ma] sono sottoposte a un controllo debole e vago, sfuggono addirittura al controllo della Corte, mentre alcune misure di natura intrinsecamente amministrativa sono talvolta assimilate alle pene», rilevando dunque un'incoerenza nella definizione dei confini della “materia penale”<sup>60</sup>.

Se si esclude, come sopra dimostrato, la natura preventiva delle misure di prevenzione, da un lato non appare chiaro perché debba annoverarsi come “penale” la confisca senza condanna ma non la confisca di prevenzione, constando entrambe di un'ablazione di beni di un individuo allo Stato in assenza di condanna in sede penale; dall'altro, appare curioso come la Corte abbia classificato come “penale” la misura della decurtazione dei punti della patente<sup>61</sup> e non la confisca, che può anche essere totale, cioè interessare l'intero patrimonio la cui pericolosità si estenda per l'intero percorso esistenziale.

In conclusione, un'analisi accurata mostra l'esistenza di un'inaccettabile “truffa delle etichette” che dovrebbe fare riflettere sullo stato d'intollerabile illegittimità costituzionale delle misure di prevenzione, contrastante con le basilari garanzie della stretta legalità in materia penale: dalla determinatezza, alla personalità della responsabilità penale, al principio rieducativo, fino alla presunzione di non colpevolezza, “strappi” costituzionali che non appare utile riportare essendo immediatamente evidenti a qualsiasi operatore del diritto.

Sembra, infine, opportuno, essendo tale problematica emersa durante il Convegno milanese, soffermarsi precipuamente sulla maggiore “tollerabilità costituzionale” della confisca che, come sostenuto da autorevole dottrina<sup>62</sup>, inci-

<sup>60</sup> Opinione in parte concordante, in parte dissidente del giudice Pinto de Albuquerque”, in calce a Corte EDU, 29 ottobre 2013, Varvara c. Italia, cit.

<sup>61</sup> Corte EDU, 23 settembre 1998, Malie c. Francia, in cui la Corte ritiene “penale” la sanzione della mera decurtazione dei punti dalla patente di guida seppure in seguito a una condanna per un reato in materia di circolazione stradale.

<sup>62</sup> FIANDACA, MUSCO, *Diritto penale. Parte generale*, Bologna, 2014, 928, in cui si legge: «le misure di prevenzione patrimoniali sono a ragione guardate con sostanziale favore dal momento che incidono su un bene (il patrimonio) assistito da minori garanzie rispetto al bene fondamentale della libertà personale e, nello stesso tempo, si prospettano potenzialmente più idonee a combattere fenomeni di criminalità mafiosa». In senso critico, F. MAZZACUVA, *Le Sezioni Unite sulla natura della confisca di prevenzione: un'altra occasione persa per un chiarimento sulle reali finalità della misura*, *Dir. pen. cont. - Riv. Trim.*, 2015, 4, 233 ss., il quale, alla luce della progressiva generalizzazione dell'ambito applicativo della misura, pone l'accento sull'esistenza di un «sistema di repressione parallelo che sfugge alle garanzie penali-stiche per la sola ragione che la reazione al reato colpisce il patrimonio e non la libertà personale».

dendo su beni costituzionali di rango minore, come la proprietà e l'iniziativa economica privata, potrebbe più "facilmente" piegarsi alle esigenze di difesa sociale<sup>63</sup>. Non v'è dubbio, infatti, che la misura patrimoniale costituisca uno strumento di notevole efficacia per rompere il circolo economico che alimenta la conservazione ed il rafforzamento delle associazioni criminali e che, di fronte alla gravità di certi fenomeni, un *vulnus* alla garanzia patrimoniale possa pure tollerarsi.

Non può, però, sottovalutarsi, *a contrariis*, la tesi di Sergio Moccia: la cosa oggetto del patrimonio ha un'attitudine strumentale a soddisfare i bisogni umani, materiali o spirituali, tanto che «è proprio il rapporto di interesse tra una persona e un oggetto, nella sua proiezione individuale, a dare vita al bene giuridico»<sup>64</sup>. Ciò a significare come il patrimonio non sia un'entità astratta ma, in relazione con la persona che lo detiene, ne consente il soddisfacimento dei bisogni materiali e spirituali e favorisce l'esplicazione della sua personalità, di modo che la privazione - spesso totale, come la stessa Cassazione afferma sia possibile - non limita esclusivamente la proprietà ma anche e soprattutto - si aggiunge - la libertà personale e la dignità della persona, entrambe tutelate come beni primari dalla Carta costituzionale. Basti pensare che, ad esempio, l'indiziato di appartenere all'associazione criminale potrà essere destinatario di un provvedimento di confisca generale dell'intero patrimonio, come scrivono espressamente le Sezioni Unite, posto che appare facile che «la pericolosità investa l'intero percorso esistenziale del proposto», ciò rendendo «pienamente legittima l'apprensione di tutte le componenti patrimoniali ed utilità di *presumibile* [corsivo nostro] illecita provenienza delle quali non risulti in alcun modo giustificato il legittimo possesso».

Non si fa specie alcuna, di modo che, essendo difficile individuare un prima e un dopo nell'affiliazione all'associazione criminale, sarà confiscato tutto, dal conto corrente all'automobile, fino a non risparmiare nemmeno l'abitazione, sulla sola base del sospetto di avere commesso determinati reati, legittimando in sostanza quella confisca generale del patrimonio che, invece, secoli fa un grande sovrano illuminato disapprovava e condannava come «ingiusta in qua-

---

<sup>63</sup> L'art. 41 della Costituzione prevede che l'interesse sociale costituisca un limite alla libertà di iniziativa economica; l'art. 42, invece, prevede che la proprietà sia tutelata nei limiti atti ad assicurarne la funzione sociale e può essere espropriata per motivi di interesse generale. Anche la Convenzione europea, all'art. 1 del Protocollo n. 1, prevede che la proprietà debba essere garantita e che nessuno ne possa essere privato se non per cause di pubblica utilità, e alle condizioni previste dalla legge. In base ai predetti articoli si suole giustificare la confisca di prevenzione, in ambito nazionale e internazionale, come limite a diritti costituzionalmente garantiti di natura non strettamente personale.

<sup>64</sup> MOCCIA, *Tutela penale del patrimonio e principi costituzionali*, Padova, 1988, 62 ss.

lunque circostanza e in qualunque delitto che dar si possa»<sup>65</sup>.

### 7. Il nuovo diritto penale “dell’alta velocità”: la posizione della giurisprudenza e il compito della dottrina

La prevenzione “penale” rappresenta, indubbiamente, uno degli strumenti che lo Stato utilizza nella lotta contro determinate forme di criminalità che destano particolare allarme sociale. Non v’è dubbio che essa comporti qualche “strappo costituzionale”, eppure ciò, si potrebbe in teoria sostenere, si giustifica nell’ottica di quelle “attenuazioni necessarie della legalità sostanziale” dettate da ragioni di difesa dell’ordine costituito di fronte alla lotta che, ad esempio, la criminalità organizzata ha apprestato contro l’ordinamento. Sarebbe cioè opportuno per affrontare determinati “nemici” dell’ordinamento approntare uno strumento rapido, privo di “lacci e laccioli” e dotato di minori garanzie sul lato sostanziale e processuale: in poche parole, il «diritto penale del nemico»<sup>66</sup>. Quest’ultimo, da tenere rigorosamente distinto dal diritto penale del cittadino, considera l’imputato come un “nemico” per l’ordinamento e, come tale, una “non-persona”, se, beninteso, come nel caso della criminalità organizzata, si è posto “contro lo Stato”, così da non meritare tutte le garanzie che l’ordinamento riconosce all’individuo “persona”, il cittadino<sup>67</sup>. Si tratta di una tendenza contemporanea del diritto penale, in netta

<sup>65</sup> Il Granduca di Toscana Pietro Leopoldo (1747-1792) condannò la confisca generale del patrimonio con le seguenti dichiarazioni: «Abbiamo considerato quanto sia ingiusta in qualunque circostanza, in qualunque delitto che dar si possa, anche atrocissimo, la confiscazione dei beni [...] Disapprovando un sistema introdotto forse più per avidità di rimpinguare il fisco che per le vedute di bene pubblico [...] Riguardiamo la confiscazione dei beni che il più delle volte non perisce che l’innocente famiglia e gli eredi del delinquente con una vera e violenta appropriazione illegittima che fa il governo della proprietà delle sostanze altrui».

<sup>66</sup> JACOBS, *Derecho penal del ciudadano y derecho penal del enemigo*, in *Derecho penal del enemigo*, a cura di Jacobs e Malìa, Madrid, 2003, 21 ss.; il tema ha suscitato, altresì, un forte interesse della dottrina italiana, v. in proposito, DONINI, PAPA, *Diritto penale del nemico. Un dibattito internazionale*, Milano, 2007; PADOVANI, *Diritto penale del nemico*, Pisa, 2014. Secondo altri, si tratterebbe di un “diritto penale di lotta” come legato alla pericolosità sociale e alla prevenzione, in parte legittimo, v. DONINI, *Il diritto penale di fronte al “nemico”*, in *Cass. pen.*, 2006, 741-743; alle medesime conclusioni, PELISSE-RO, *Intervento*, cit., il quale parla invece di «diritto penale al limite», di poco al di qua della legittimità costituzionale.

<sup>67</sup> Il diritto penale del nemico si basa sulla distinzione nemico-cittadino: il primo non riconosce l’ordinamento, anzi istaura una “guerra” contro lo stesso, il secondo, anche delinquente, viola l’ordinamento ma lo riconosce, protestando tuttavia la sua innocenza. La dottrina critica questa tendenza perché, da un lato, ricorda inquietanti distinzioni di matrice nazional-socialista tra persone ed individui, dall’altro, per il timore che una politica “populista” possa estendere oltremodo la categoria del “nemico” a classi di autori sempre più vaste, così determinando una regressione eccessiva del diritto penale del cittadino. Forti critiche al “diritto penale del nemico”, in particolare all’inquietante distinzione tra “persona” e “individuo” di matrice totalitaria, sono espresse da DONINI, *Il diritto penale di fronte al “nemico”*, cit., 751-758.

ascesa anche per il forte consenso popolare che riscontrano, di recente, formazioni politiche populiste, espressive di una politica molto emotiva e tendenzialmente irrazionale, poco tendente alla riflessione, aperta all'accoglimento di qualsiasi bisogno collettivo di pena, e, pertanto, predisposta al facile riconoscimento di "nemici" da combattere ed estraniare dalla collettività<sup>68</sup>.

Proprio le tendenze recenti della politica nazionale, e non solo, costituiscono il campo più fertile perché divenga realtà ciò che, da qualche tempo, la dottrina ha paventato, cioè che un "diritto penale del nemico" possa estendersi "a macchia d'olio", così abituando il legislatore a stigmatizzare come "nemici" - con tutte le conseguenze giuridiche che vi si accompagnano - ampie categorie di autori di reati particolarmente odiosi, ad esempio pedofili, stalkers, autori di "femminicidi", autori di "omicidi stradali", politici corruttori e corrotti, e così via<sup>69</sup>.

A dire il vero, non solo quel timore può considerarsi già realtà, giacché le recenti riforme hanno esteso considerevolmente le categorie ed i casi cui applicare le misure di prevenzione: da un ristretto ambito applicativo, relegato alla mafia ed al terrorismo interno, la prevenzione "penale" trova oggi un'applicazione davvero moltiplicata attraverso diversi interventi legislativi ed interpretazioni giurisprudenziali "creative" che riconoscono, all'interno della pericolosità comune, forme "moderne" di "criminalità da profitto", come il bancarottiere, il corruttore, l'evasore, purché essi svolgano sistematicamente determinati traffici o ricavano da essi proventi illeciti<sup>70</sup>. Non solo, perché sem-

<sup>68</sup> Sulle tendenze "populiste", basti il richiamo alle recenti elezioni presidenziali americane, v. FREEDLAND, *Nell'era di Donald Trump. La vittoria di Donald Trump conferma la forza dei populistici in tutto il mondo*, in *L'Internazionale*, 2 giugno 2016, 40 ss. Sul populismo penale, espresso in un diritto penale espressivo-simbolico, v. FIANDACA, *Populismo politico e populismo giudiziario*, cit., *passim*; nonché, v. MANNA, *Alcuni recenti esempi di legislazione penale compulsiva e di un diritto penale simbolico*, in *questa Rivista online*, 2016, 2; di recente, sul tema, di notevole interesse è il dibattito sorto in seno all'A.I.P.D.P., *La società punitiva. Populismo, diritto penale simbolico e ruolo del penalista*, in [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it).

<sup>69</sup> MANNA, *Corso di diritto penale*, cit., 18-19.

<sup>70</sup> Cass., 3 febbraio 2016, Iannuzzi, *inedita*, in cui si rigetta il ricorso avverso un decreto emesso nei confronti di persone che avevano realizzato un «s sofisticato sistema basato sul ricorso continuo alla corruzione e alla falsificazione in atti. Detto sistema che vedeva il coinvolgimento di funzionari amministrativi e concorrenti investiti di ruoli anche di rilevanza politica, aveva lo scopo immediato e diretto di garantire l'illecito arricchimento delle società del gruppo [...] con l'incessante lucro alimentato dalle attività di corruttela». Il giudice di legittimità riconosce, dunque, il "corruttore abituale" come ricompreso nelle categorie di cui all'articolo 1 lett. a) e b) del codice antimafia. Per le altre figure "moderne", v. nota n. 25. Esprime qualche perplessità in merito all'estensione illimitata che va assumendo la prevenzione, PADOVANI, *Misure di sicurezza e misure di prevenzione*, cit., 320, che afferma: «tutte queste norme sono state concepite in funzione di lotta alla criminalità mafiosa; avevano un senso molto preciso se rapportate in un contesto di società anomica, una società che rifiuta le leggi dello Stato [...] quando



bra in stato di avanzata elaborazione il disegno di legge A.S. n. 2134 che estende l'applicabilità delle misure di prevenzione anche agli "indiziati" di assistenza agli associati, ai sensi dell'art. 418 c.p., nonché agli indiziati di numerosi delitti contro la Pubblica Amministrazione, come ad esempio, peculato, concussione, corruzione, induzione a dare o promettere utilità, e così via. La tendenza, pertanto, appare "totalizzante" e non sembra destinata ad interrompersi, dato che, se è la criminalità da profitto che si vuol fronteggiare, appare evidente che in un contesto "globalizzato" tutte o quasi le forme "sistemiche" di criminalità siano votate all'abituale introito economico.

È fondata, cioè, la preoccupazione della dottrina, tanto che non appare peregrino constatare che quella che nasceva come eccezione si va facendo regola, così come l'emergenza, normalità<sup>71</sup>, al punto tale che il problema non è più (soltanto) quello della legittimità di un "diritto penale del nemico" quanto quello di un uso "ordinario" di esso tale da "mettere in soffitta" il diritto penale "classico": perché utilizzare un mezzo "appesantito" da molteplici garanzie percepite, seppure erroneamente, quali "lacci e laccioli" quando si ha a disposizione uno così agile e, dunque, assai più efficace?

Tanto che taluno pare essere decisamente convinto di quanto sopra, giacché, in tale senso, si esprime un esponente di rilievo della magistratura, il consigliere Raffaello Magi, secondo il quale il bisogno crescente di risposte da parte della collettività rende opportuno mettere da parte il diritto penale "classico", troppo inefficace e lento, per fare spazio ad uno più "moderno", come quello legato alla pericolosità sociale, veloce ed effettivo contro le forme più invasive di criminalità organizzata e non solo. Il diritto penale delle misure di prevenzione - variamente classificato, con qualche diversa sfumatura, "diritto penale di lotta", "diritto penale *post-moderno*", "diritto penale al limite", "di-

---

passiamo nell'ambito della criminalità o della devianza comune, queste disposizioni assumono un significato di estrema pesantezza, non riescono più ad avere un rapporto congruo con il fenomeno che regolano e assumono un carattere obiettivamente inquietante».

<sup>71</sup>La logica dell'emergenza, costantemente riproposta da decenni, ha comportato un disorientamento tale da non distinguere cosa è ordinario e cosa è eccezionale. Così, FERRAJOLI, *Diritto e ragione. Teoria del garantismo penale*, cit., 870, di cui conviene riportare espressamente l'inciso: «Questo atteggiamento [la legittimazione del mondo politico e culturale delle leggi di emergenza] ha reso più difficile il ritorno alla normalità, avendo fatto smarrire la differenza stessa tra normalità ed eccezionalità. Il senso comune del diritto creato dalle leggi dell'emergenza e soprattutto della loro ambigua legittimazione, ne è risultato alterato. Esso è stato, per anni, che le leggi eccezionali erano insieme necessarie politicamente e legittime costituzionalmente; che perciò le garanzie processuali di libertà e verità valgono per i tempi e per i processi ordinari e non per quelli straordinari; che in tema di giustizia il fine giustifica i mezzi, perché i mezzi non contano e possono essere cambiati o sostituiti a piacere. Questo senso comune è rimasto, e si è anzi consolidato, anche se l'emergenza terrorismo è cessata ed è stata sostituita da altre emergenze criminali. Giacché ciò che si è rotto non è uno o più principi, ma il valore stesso dei principi, dimostratisi flessibili e all'occorrenza accantonabili: in una parola, non più principi».

ritto penale amministrativo” - costituirebbe uno strumento formidabile perché, libero dal corredo delle garanzie “liberali” e accompagnato da scorciatoie probatorie, garantisce un’efficienza che mai potrebbe garantire il diritto e il processo penale classici, legati alla colpevolezza per il fatto e al “giusto processo”.

Questa tendenza che, come si comprende agevolmente, appare di buon grado accolta nell’ambiente politico ed in giurisprudenza, spiega il *boom* della prevenzione “penale” come unico mezzo efficace di “lotta” a disposizione dell’ordinamento, tale quasi da “relegare in soffitta” il diritto ed il processo liberale classico, certo non esente da problemi, ma neanche da mettere da parte così repentinamente “buttando via il bambino con l’acqua sporca”.

Si tratta, invero, di uno strumento “ad alta velocità”, di cui nessuno mette in dubbio l’efficacia ed i risultati che tramite esso possono raggiungersi, i cui costi però, in termini di garanzia, sono insormontabili e quindi non agevolmente sacrificabili sull’altare dell’efficienza. D’altro canto, la stessa efficienza, senza adeguate garanzie, rischia di riandare a “secoli bui” quali quelli contrassegnati dalla Santa Inquisizione che era alquanto efficiente (*sic!*), ma nessuno pensa certo soltanto per questo di riportarla in vita.

Non v’è dubbio, infatti, che il sistematico richiamo all’indizio ed all’atto preparatorio siano termini - neanche tanto nascosti - per consentire al giudice di “condannare” un indiziato di reato con lo strumento preventivo quando non abbia la prova, oltre ogni ragionevole dubbio, per condannarlo in un ordinario processo penale<sup>72</sup>.

Un *tertium genus* tra colpevole e innocente, non rappresenta certo un passo in avanti nel cammino “europeo” verso il riconoscimento dei diritti fondamentali, posto che, come già avvertivano i membri della Camera cisalpina del 1850, «nello Stato di un governo libero non dovrebbe esservi condizione mediana tra i colpevoli e gli innocenti, e chi non è in contrarietà con la legge non debba dar conto a nessuno delle sue azioni»<sup>73</sup>. Orbene, come afferma il Presidente dell’U.C.P.I., Beniamino Migliucci, non si può legittimare un “non-diritto” penale solo perché quello classico non funziona, quanto piuttosto sarebbe opportuno impegnarsi perché possa correggersi ciò che non funziona e

<sup>72</sup> In termini di prevenzione come “surrogato del diritto penale”, v., su tutti, BASILE, *Brevi considerazioni introduttive sulle misure di prevenzione*, cit., 1521, il quale, in particolare, descrive le misure di prevenzione come «misure che intervengono nei confronti di soggetti sospettati di aver commesso reati, ma in relazione ai quali non si dispone, o non si dispone ancora, di prove che possano sostenere una condanna in sede penale».

<sup>73</sup> Si tratta di un passaggio della motivazione con cui la Commissione della Camera cisalpina rigettò un disegno di legge sulle misure di polizia, come citato in AMATO G., *Individuo e autorità nella disciplina della libertà personale*, Milano, 1975, 225.

non, viceversa, concorrere a legittimare acriticamente l'esistente normativo. In tale senso non si può accogliere con favore l'espressione, di recente ideata da attenta dottrina in materia di terrorismo ma anche di misure di prevenzione, di "diritto penale al limite", nel senso di «scelte di politica penale nelle quali principi e garanzie proprie del diritto penale subiscono flessibilizzazioni che si muovono comunque in un'area limitrofa ad un confine pericoloso, quello al di là del quale si vanificano, in nome della ragione di Stato, garanzie e diritti individuali su cui si fonda l'ordinamento democratico, [...] è' un diritto penale, dunque, legittimo, ma che si muove in un'area dove è sempre alto il rischio che la ragionevolezza delle scelte d'incriminazione, delle strategie processuali e delle misure preventive si traduca in forme illegittime di violazione di diritti e libertà fondamentali perché in tal caso lo Stato di diritto negherebbe sé stesso»<sup>74</sup>.

Al giurista spetta, dunque, il compito ineludibile di «sorvegliare la tutela dei diritti fondamentali dalla stessa democrazia penale»<sup>75</sup>: si tratta di un ruolo assolutamente fondamentale di equilibrio in ambito penale, campo nel quale le spinte emotive e irrazionali, veicolate da un legislatore "populista" e, non di rado, da una magistratura "di lotta", debbono necessariamente essere bilanciate dalla razionalità che soltanto la dottrina può conservare, libera com'è da finalità politiche e di efficienza giudiziaria.

### 8. Qualche considerazione conclusiva: come prevenire il reato?

All'esito del Convegno milanese, emerge tuttavia quasi un comune stato di rassegnazione da tutte, o quasi, le relazioni che hanno riempito di pregevoli contenuti l'incontro. Una presa d'atto che probabilmente deriva da una lettura alquanto evidente delle recenti tendenze del legislatore "iperattivo" e di una giurisprudenza determinata nell'uso spregiudicato delle misure preventive.

Non c'è dubbio che sia così, tuttavia non può condividersi il tentativo di "salvare il salvabile", timidamente proposto durante il Convegno, con la proposta di una maggiore tipizzazione delle fattispecie e di adeguamento del procedi-

<sup>74</sup> PELISSERO, *Contrasto al terrorismo internazionale e il diritto penale al limite*, in *Terrorismo internazionale. Politiche della sicurezza. Diritti fondamentali*, in *Speciale Questione Giustizia*, settembre 2016, 100-101. Contrario all'espressione, MANNA, *Il lato oscuro del diritto penale, passim*, perché delle due l'una: o siamo all'interno del diritto penale e allora devono valere tutte le garanzie sue proprie, oppure siamo al di fuori e allora, ovviamente, non si pongono quelle garanzie tipiche del nostro ramo del diritto. Non c'è posto, quindi, sempre a nostro giudizio, per una sorta di *tertium genus*.

<sup>75</sup> DONINI, *Lotta al terrorismo e ruolo della giurisdizione. Dal codice delle indagini preliminari a quello post dibattimentale*, cit., 144; ID., *Il diritto penale di fronte al "nemico"*, cit., 777, in cui afferma, in modo condivisibile, che il compito della scienza è bilanciare la politica.

mento di prevenzione al “giusto processo”. Proposte, purtroppo, almeno allo stato, irrealizzabili, come spiegato nel corso del contributo.

Sarebbe, invece, più opportuno un contrasto netto alla prevenzione “penale”, sulle orme del compianto Franco Bricola, il quale, già in tempi non sospetti, ne affermava l’illegittimità *tout court*, espressione inaccettabili di “pene senza delitto”, o meglio di “pene del sospetto”.

Si potrebbe però, a buon diritto, obiettarsi che la prevenzione è un momento fondamentale nella pacifica convivenza civile e che qualcosa dovrà pure mettersi in atto per prevenire i reati, quantomeno seguendo il vecchio adagio del “prevenire è meglio che curare” o, in questo caso, “...di punire”. Ciò è tanto corretto nel fine, quanto sistematicamente frainteso nei mezzi. Esiste, infatti, una deprecabile tendenza - molto diffusa a dire il vero - secondo cui ogni problema possa e debba risolversi tramite lo strumento *stricto sensu* giuridico, in particolare penale. Vale per il crimine organizzato, vale per il traffico di sostanze stupefacenti, vale per l’immigrazione clandestina e vale, altresì, per la prevenzione.

Si tratta, invero, di problemi sociali e, spesso, culturali, talmente complessi le cui radici sono sparse in ragioni di vario tipo, da non poter essere compiutamente affrontati soltanto dal diritto, specie se penale, il quale anzi, se erroneamente “tirato in ballo” produce più danni che vantaggi.

La prevenzione sarebbe, invece, da affrontare anche su altri campi, lontani dal diritto penale, essendo le cause di determinate forme di criminalità da ricercare in problemi complessi: la criminalità organizzata, ad esempio, sarebbe prevenuta non tramite l’applicazione di misure di prevenzione che finiscono il più delle volte per provocare un effetto criminogeno, ma con interventi sociali, culturali e soprattutto di carattere economico. Così come la criminalità da profitto - potrebbe definirsi, usando un linguaggio *d’antan* la criminalità “borghese” - oltre con interventi di tipo sociale e culturale, con l’attribuzione di poteri incisivi di controllo alle *autorities* su società quotate, imprese e banche, con una disciplina di maggiore tracciabilità del contante con un graduale passaggio alla moneta “elettronica” e, ancora, con il potenziamento dell’Autorità Nazionale Anticorruzione. In tal senso, la prevenzione non soltanto è utile ma, altresì, auspicabile perché si superi quella idea “balzana” per cui il diritto penale abbia il “potere” di risolvere qualsiasi problema, quasi che fosse l’unico strumento a disposizione. Non va, infatti, sottovalutato, da ultimo, quanto ai suoi tempi affermava il sommo Cesare Beccaria, secondo il quale «il più sicuro ma più difficile mezzo di prevenire i delitti si è di

perfezionar l'educazione»<sup>76</sup>: sarebbe indubbiamente una prospettiva forse per certi versi troppo ottimista, ma quantomeno eviterebbe che un diritto penale “onnivoro”, usato sovente a sproposito, possa provocare più danni che vantaggi.

### 9. Rilievi finali

Per tirare le fila di questo davvero complesso e variegato discorso riteniamo che i peraltro fondati dubbi di costituzionalità delle misure di prevenzione abbiano però incontrato una giurisprudenza, sia nazionale, che comunitaria, assolutamente tetragona agli stessi. Ciò, evidentemente, è dovuto alla notevole efficacia raggiunta, in particolare, dalle misure patrimoniali antimafia, anche se sovente la stessa è “messa in crisi”, da una gestione commissariale il più delle volte incapace e talvolta pure collusa, appare, quindi, in parte illusorio ritenere<sup>77</sup> che tali misure servano anche al controllo dell'economia legale, ma è francamente illusorio pensare ad un *revirement* del legislatore, o della giurisprudenza, in senso garantista, perché, come riferì allo scrivente un illustre magistrato ad una Tavola Rotonda sul tema, organizzata dal C.S.M. diversi anni fa, anch'egli era d'accordo sui profili di incostituzionalità di tali misure, ma ne parlava...“fuori microfono”.

---

<sup>76</sup> BECCARIA, *Dei delitti e delle pene*, ed. a cura di Venturi, Torino, 1994, 102.

<sup>77</sup> Così, invece, FIANDACA, *Intervento*, cit.